



Erste europäische Internetzeitschrift für Rechtsgeschichte

<https://www.forhistiur.de>

Herausgegeben von:

Prof. Dr. Stephan Dusil M.A., LMS (Leuven)

Prof. Dr. Elisabetta Fiocchi Malaspina (Zürich)

Prof. Dr. Martin Schermaier (Bonn)

Prof. Dr. Mathias Schmoeckel (Bonn)

Prof. Dr. Andreas Thier M.A. (Zürich)

Artikel vom 03. 04. 2019

© 2019 fhi

Erstveröffentlichung

Zitiervorschlag

<https://forhistiur.de/2018-12-felici>

ISSN 1860-5605

Maurilio Felici

Propugnacula imperii

Dalla nozione romana di colonia all'esperienza italiana post-unitaria

1. Colonie e colonialismo nel mondo romano

L'importanza di alcuni temi relativi allo sviluppo del colonialismo e del tentativo, un tempo compiuto, di legittimarne le sue ragioni pongono, anche oggi, lo storico del diritto di fronte alla necessità, ora ribadita o stimolata¹, di una riflessione sul rapporto tra questa forma di diffusione e di controllo territoriale e le modalità giuridiche che furono proprie dell'esperienza antica², e romana in specie, anche in relazione ai movimenti migratori dovuti alla ricerca di nuove risorse³. Perché se l'espansione di Roma e della sua civiltà nel Mediterraneo costituisce un fatto storicamente inoppugnabile, meno agevole e assai discutibile è cercare di dar conto dei fattori di spinta, degli obiettivi e delle attitudini con i quali, in tale processo di espansione, i Romani seppero confrontarsi⁴. Appare evidente, allora, come il problema di fondo qui evocato sia quello del cd. imperialismo romano (o, per meglio dire, della sua forma peculiare di colonialismo⁵), su cui, dalla proposta storiografica di Polibio in avanti, ci si interroga⁶, spostando talora l'accento su un'impostazione militare di carattere difensivo o aggressivo, o privilegiando invece gli aspetti

1

-
- ¹ Come per gli aspetti recentemente sottolineati da T. RÉTHORÉ, *La Rivista di diritto coloniale. Une revue au service de la fondation du droit colonial italien*, in *Clio@themis*, 12, 2017, o da J. D'ANDURAIN, *Le «parti colonial» à travers ses revues. Une culture de propagande?*, *ivi*, rispettivamente per le esperienze storiche italiane e francesi, all'interno di un iter che sembra favorire un più ampio movimento di 'autocoscienza intellettuale'. Del pari interessanti, per i le relazioni tra colonialismo antico e moderno, i risvolti approfonditi da D. COSTANTINI, *L'eccezione coloniale*, in *DEP*, 7, 2007, 260-268, e che muovono, in parte, dall'interpretazione agambeniana dello 'stato di eccezione'; L. DE LA DURANTAYE, *The Paradigm of Colonialism*, in *Agamben and Colonialism*, a cura di M. SVIRSKY - S. BIGNALL, Edinburgh, 2012, 229-238, approfondisce una linea di ricerca affine.
- ² In chiave esemplarmente multiprospettica, P. VAN DOMMELEN, *Momenti coloniali. Cultura materiale e categorie coloniali nell'archeologia classica*, in N. TERRENATO, a cura di, *Archeologia teorica. X ciclo di lezioni sulla Ricerca applicata in archeologia: Certosa di Pontignano (Siena), 9-14 agosto 1999, Firenze 2000*, 293-310, seppur con riferimento ad un'area limitata del Mediterraneo antico; per le diverse concezioni delle forme di colonizzazione, J.-P. WILSON, 'Ideologies' of Greek Colonisation, in *Greek and Roman Colonisation. Origins, Ideologies and Interaction*, a cura di G. BRADLEY - J.-P. WILSON, Swansea, 2006, 25-57; G.J. BRADLEY, *Colonisation and identity in Republican Italy*, *ivi*, 161-189.
- ³ Sul tema, in modo specifico, L. GODART, *I flussi migratori nel Mediterraneo tra passato e presente, in Il fenomeno coloniale dall'antichità ad oggi. Giornate dell'antichità. Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 19-20 marzo 2002*, Roma, 2003, 9-15.
- ⁴ In generale, per i profili relativi all'ascesa di Roma in Italia (e oltre), alla fissazione dei rapporti con gli altri popoli, alla gestione della rete di relazioni sui territori conquistati e all'atteggiamento tenuto, v. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², II, Napoli, 1973, 1-8; 13-17; 73-84; 95-105; 131-135; 274-286.
- ⁵ Un nodo che non involge una questione meramente terminologica, come precisato da VAN DOMMELEN, *Momenti coloniali*, cit., 293.
- ⁶ Un'utile messa a fuoco sui temi polibiani che hanno suscitato maggior interesse nella recente storiografia in J. THORNTON, *Polibio e Roma. Tendenze negli studi degli ultimi anni*, in *Studi Romani*, 52, 2004, 108-139; 508-525; sull'alta considerazione goduta da Polibio nell'antichità, G. ZECCHINI, *Per la storia della fortuna di Polibio, in Pignora amicitiae. Scritti di storia antica e di storiografia offerti a M. Mazza*, Acireale-Roma, 2012, 203-216.

economici del fenomeno⁷, il cui disegno sarebbe stato promosso a partire dallo scontro con Cartagine⁸. Proprio partendo da un tale presupposto contesto, il campo d'indagine sarà ristretto in funzione di un approccio all'immagine della colonia nel periodo della sua formazione e della consapevole utilizzazione da parte di Roma: la quale, varrà forse la pena ricordarlo, secondo una tradizione sottovalutata⁹, avrebbe sviluppato il proprio destino da iniziale e modesta propaggine di Alba che era¹⁰.

Non si può dubitare del rilievo assunto dalle colonie di Roma nel corso della sua storia, e certo non esclusivamente per il ruolo da esse giocato anche solo in funzione del controllo dei nuovi assetti territoriali che via via si andarono formando, a partire dal IV sec. a.C. in poi¹¹. Le colonie, che nel tempo replicheranno le stesse articolazioni istituzionali dell'*urbs*¹², di essa apparvero ai Romani come «piccole raffigurazioni e copie»¹³, *ex civitate quasi propagatae*¹⁴. La loro menzione era quindi rituale, accanto perlomeno a quella dei municipi, quando si discuteva delle strutture organizzative della *res publica*¹⁵: Augusto, che tentò per una vita di accreditarsene come il 'restauratore', più volte nel suo testamento politico cita, a rimarcare il carattere politico-costituzionale, i suoi provvedimenti in tema di colonie¹⁶.

Com'è noto, poi, l'eco del retaggio trasmesso non mancò di essere richiamata (o addirittura sfruttata) per fini politici nelle campagne italiane di occupazione militare tra l'ultimo ventennio

⁷ Per TH. MOMMSEN, *Storia di Roma antica*, II, trad. it., Torino, 1943, 109 «La dominazione mondiale romana non appare assolutamente come un piano gigantesco disegnato ed eseguito da insaziabile avidità di conquiste, ma come un risultato che s'impose al governo romano senza, e forse anche contro la sua volontà». Cfr. M. WEBER, *Storia agraria romana*, trad. it., Milano, 1967, 36 s., 79 ss., 149 ss. e J. CARCOPINO, *Les étapes de l'impérialisme romain*, Paris, 1961, 12 ss., 123 ss, che, in modo diverso, sottolineano l'importanza dell'aspetto bellico ed economico, quale base delle scelte politiche operate.

⁸ La posta in palio, secondo Liv., 30,32,2, sarebbe stata quella, di vitale importanza, consistente in iura gentibus dare; sulla 'vocazione' imperialistica di Roma, in generale, E. BADIEN, *Roman imperialism in the late Republic*, Oxford, 1968, D. MUSTI, *Polibio e l'imperialismo romano*, Napoli, 1978.

⁹ Come si ricaverebbe da Dion. Hal. 2.2.4; 2,16,2; 3,31,4.

¹⁰ Quanto all'origine di Roma quale colonia albana, cfr. ad es., le posizioni di S. TONDO, *Profili di storia costituzionale romana*, I, Milano, 1981, 46 ss., di E. GABBA, *Dionigi e la storia di Roma arcaica*, Bari, 1996, 91 s. ed ID., *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma, 2000, 234, e di A. CARANDINI, *La nascita di Roma*³, Milano, 2010, 491 ss.

¹¹ Ancora essenziale, in materia, E. KORNEMANN, s.v. «Coloniae», in RE, IV.1, Stuttgart, 1900, col. 511 ss.

¹² Per cui nei *duoviri iure dicundo* si possono rivedere specularmente rappresentate le funzioni della coppia consolare a Roma, nei *duoviri aedilicia potestate* quelle degli edili, nell'*ordo decurionum* il riflesso del senato capitolino ecc.: per un quadro d'insieme, U. LAFFI, *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in *Gli Statuti Municipali*, a cura di L. CAPOGROSSI COLOGNESI - E. GABBA, Pavia, 2006, 109 ss.

¹³ È la traduzione di un passaggio delle *Noctes Atticae* di Aulo Gellio (16,13,8-9) sul quale, in generale, si avrà modo di tornare brevemente. Ma si consideri, in relazione allo spazio sacro cittadino, anche quanto ora complessivamente sostenuto da T.D. STEK, *The city-state model and Roman Republican colonization: sacred landscapes as a proxy for colonial socio-political organisation*, in T.D. STEK - J. PELGROM, *Roman Republican Colonization. New perspectives from archaeology and ancient history*, Rome, 2014, 87 ss., per la differenziazione dalla 'città madre'.

¹⁴ Lo *status* di colonia risultava essere per Gellio evidentemente di minore prestigio rispetto a quello municipale. Sul punto, v. già l'analisi di F. GRELLE, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli, 1972, part. 109 ss.

¹⁵ Tra gli esempi, che si potrebbero moltiplicare, Caes., *Bell. Gall.* 8,50; Cic., *Mil.* 20; Cic., *Phil.* 6,18; Sall., *Catil.* 58,9; Liv. 8,14; Sen., *Cons. Helv.* 6,2; Suet., *Tib.* 38; Tac., *Hist.* 2,20.

¹⁶ Aug., *R.G.* 3; 15; 21; 28; *app.* 4; ma certo spicca, per il primato rivendicato in modo esplicito, l'affermazione di R.G. 16: *Id primus et solus omnium qui deduxerunt colonias militum in Italia aut in provinciis ad memoriam aetatis meae feci.*

dell'Ottocento e gli anni '30 del secolo scorso¹⁷. D'altro canto, la specificità della colonizzazione romana, all'interno di quella antica e con riguardo ai fenomeni dell'età moderna, è spesso stata al centro del dibattito tra gli studiosi, ciò che ha dato vita ad una proficua stagione di ricerche, invero spesso sollecitate dai ritrovamenti di carattere epigrafico, episodici o sistematici¹⁸, che hanno interessato parti consistenti degli originari domini dell'impero romano ed in particolare la penisola iberica. In generale, sotto questo punto di vista, si usa distinguere il carattere della colonizzazione romana dalle altre dell'antichità (e in specie da quella greca) sulla base della unitarietà e della organicità del 'modello'¹⁹, costituito in rapporto con la madrepatria, e della ufficialità delle deduzioni, a prescindere dal prevalere degli scopi strategici, economici o demografici che le avessero determinate²⁰.

Si dovrà perciò anzitutto chiarire che, in tema di colonie, esiste una serie di nodi terminologici cui far riferimento e da non sottovalutare. 4

Su un primo piano l'allusione è certamente al percorso semantico compiuto dal segno latino *colonia* fino agli usi agevolmente verificabili nelle lingue odierne. Un percorso che si può dire 'di successo', ma che sicuramente ha in parte tradito l'originario significato del vocabolo²¹. Le colonie della *res publica Romana* avevano infatti una vocazione squisitamente cittadina, mentre l'accezione comunemente impiegata dall'evo moderno si ricollega ai più o meno vasti possedimenti transmarini delle potenze europee, accumulati dall'epoca delle grandi esplorazioni geografiche, che avrebbero dato il via ai vari 'colonialismi': spagnolo, portoghese, francese, inglese, olandese²². 5

Su livelli ed interessi diversi si situano invece le opinioni dei Romani al riguardo della nozione di colonia. Il legame etimologico con il verbo *colere*, e quindi «coltivare», è sicuro²³. Di più: la nascita 6

¹⁷ Sul tema, in generale, importantissimi i materiali messi a disposizione da G. ROCHAT, *Il colonialismo italiano*, Roma-Bari, 1973. Sui riflessi di tale fenomeno sul diritto costituzionale italiano, G. BASCHERINI, *La colonizzazione e il diritto costituzionale. Il contributo dell'esperienza coloniale alla costruzione del diritto pubblico italiano*, Napoli, 2012.

¹⁸ Su cui J.-L. FERRARY, *La découverte des lois municipales (1755-1903). Une enquête historiographique*, in *Gli Statuti Municipali*, cit., 57 ss.

¹⁹ Mi riferisco in particolare all'ordinario procedimento attraverso il quale la colonia era fondata: un plebiscito (*lex coloniae deducendae*) preceduto da una delibera senatoria, nel quale era stabilito il luogo dell'insediamento, la quantità di terra da assegnare ai singoli coloni e, ovviamente, il loro numero. Di solito nel provvedimento erano nominati i *tresviri coloniae deducendae*, la commissione magistratuale incaricata (per i primi tre o cinque anni) di sovrintendere a tutte le operazioni necessarie per la *deductio* della nuova comunità. A tali magistrati era anche delegata la competenza di emanare lo statuto della colonia stessa (una *lex data*) della quale, portati a termine i compiti fissati, divenivano *patroni*.

²⁰ Profili che possono esser scandagliati grazie all'edizione di M.I. FINLEY - E. LEPORE, *Le colonie degli antichi e dei moderni*, Roma, 2000.

²¹ Come tra gli altri segnalato da U. LAFFI, *La colonizzazione romana nell'età della Repubblica*, in *Il fenomeno coloniale dall'Antichità ad oggi* (Atti dei Convegni Lincei), Roma, 2003, 37 (ora in ID., *Colonie e municipi nello Stato romano*, Roma 2007, 15).

²² Su cui ampia discussione in F. COOPER, *Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History*, Berkeley, 2005.

²³ Tra gli autori antichi, con sfumature diverse cfr. Serv. Auct., Aen. 1,12; Aug., Civ. 10,1; Isid., Orig. 15,2,9. V. in proposito le notazioni di A. FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, Patavii, 1805, s.v. «colonia»; A. WALDE - J.B. HOFMANN, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*³, Heidelberg, 1938, s.v. «colo»; A. ERNOUT - A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, Paris 1959, s.v. «colo»; R. MALTBY, *A Lexicon of Ancient Etymologies*, Leeds, 1991, s.v. «colonia».

e la vita stessa della colonia è fermamente connessa alle attività di assegnazione e coltivazione della terra, come esplicitato in un rinomato brano varroniano²⁴.

Ciò che potrà sembrare sorprendente è la confusione cui rimandano, in modo proprio o meno, altri testi famosi, come quelli di Aulo Gellio o di Siculo Flacco²⁵.

Il primo, uomo del II sec. d.C. di grande curiosità intellettuale, nel costruire un capitolo celebre delle sue Notti Attiche sulla differenza tra municipio e colonia, non nasconde che, ai suoi tempi, le parole di quel lessico fossero facili e comuni nell'uso, ma che in realtà implicassero gravi imprecisioni linguistiche, al punto che si giungesse ad absurdità, prima logiche che giuridiche, per le quali il cittadino di una colonia credesse tranquillamente di essere un *municipes*²⁶. L'ignoranza in materia era riconosciuta e aveva condotto a provvedimenti celebri²⁷:

Sic adeo et municipia quid et quo iure sint quantumque a colonia differant, ignoramus existimamusque meliore condicione esse colonias quam municipia²⁸.

Un disorientamento analogo, ma inconsapevole (e apparentemente più grave per un 'tecnico'), si ritrova in un passo di Siculo Flacco, agrimensore di incerta collocazione temporale²⁹, che affermava:

Coloniae autem inde dictae sunt, quod Romani in ea municipia miserint colonos, uel ad ipsos priores municipiorum populos coercendos, uel ad hostium incursus repellendos³⁰.

Ma la promiscuità terminologica municipal-coloniale non deve sorprendere. In realtà, si trattava con tutta verosimiglianza degli esiti culturali del cd. processo di municipalizzazione dell'Italia e successivamente dell'impero che avrebbe gradualmente portato ad un appiattimento delle distinzioni tra le varie tipologie cittadine. Un appiattimento che dall'epoca di Costantino, «dominus urbium»³¹, si sarebbe definitivamente compiuto: non per caso, nella composizione delle rubriche

²⁴ De lingua Latina, 5, 143; molto significativa la coda del frammento, che qui trascrivo: *et, ideo coloniae nostrae omnes in litteris antiquis scribuntur urbes, quod item conditae ut Roma; et ideo coloniae et urbes conduntur, quod intra pomerium ponuntur*. Sul punto, v. G. CRIFÒ, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*², Roma-Bari, 2005, 24 s.

²⁵ Ad altre perplessità (quelle sulla consistenza numerica delle colonie) inclina invece un brano della *Naturalis Historia*, sul quale U. LAFFI, *Nota sul testo di Plin., N.H., III, 46: l'uso del titolo colonia nella descrizione pliniana dell'Italia*, in ID., *Colonie e municipi*, cit., 119 ss.

²⁶ N.A., 16,13.

²⁷ Mi riferisco in particolare all'*Oratio de Italicisibus* pronunciata in senato dall'imperatore Adriano e riportata nel brano gelliano: per la vasta letteratura in argomento sia qui sufficiente il rinvio a GRELLE, *L'autonomia cittadina*, cit., passim, T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Diritti locali e modello romano nel principato*, in *Roma y las provincias*, a cura di J. GONZALES, Madrid, 1994, 209 ss. e M. TALAMANCA, *Aulo Gellio e i 'municipes'*. Per un'esegesi di 'noctes Atticae' 16.13, in *Gli Statuti Municipali*, cit., 443 ss.

²⁸ In tema, v. L. GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*. 1. *La classificazione degli incolae*, Milano, 2006, 214.

²⁹ La datazione oscilla tra l'età domiziana e quella di Diocleziano (B. CAMPBELL, *The Writings of the Roman Land Surveyors. Introduction, Text, Translation and Commentary*, London, 2000, xxxvii-xxxix; L. TONEATTO, *Codices Artis Mensurae. I manoscritti degli antichi opuscoli latini d'agrimensura (V-XIX sec.)*, I, Spoleto, 1994, 7), ma un suggerimento di J.-Y. GUILLAUMIN, *Le modus iugerationis dans les textes gromatiques romains*, in *DHA*, 33/1, 2007, 103, lascia pensare alla fine del III secolo.

³⁰ De cond. agr. 1,4 (Lach. 135.20).

³¹ Pan. Lat., 5[8].14.5, su cui M. FELICI, *Profili storico-giuridici del pluralismo cittadino in Roma antica*, Roma, 2013, 85 s., N. LENSKI, *Constantine and the Cities. Imperial Authority and Civic Politics*, Philadelphia, 2016, 137 ss.

dei titoli del Digesto giustiniano, spicca l'assenza di un rinvio alle colonie, seppure in presenza, dal punto di vista dei contenuti, di numerosi richiami ai problemi statutarî delle stesse³²

2. Inquadramento giuridico degli schemi coloniali protorepubblicani

La deduzione di colonie da parte di Roma si sviluppò invece come una delle tipologie dell'organizzazione territoriale accanto alle altre due (l'incorporazione delle aree conquistate nella cittadinanza attraverso i municipi ed un efficace rete di alleanze³³), e conobbe momenti cruciali con la conclusione del *foedus Cassianum* (493 a.C.) e, soprattutto, all'indomani della vittoria nel *bellum Latinum* (338 a.C.) quando, forte di un'egemonia non più in discussione, Roma decise di sciogliere la lega latina stessa³⁴.

Lo schema delle fondazioni seguito, che dal punto di vista materiale si basava preliminarmente su «operazioni di limitazione e di divisione del territorio»³⁵ fu duplice, con una distinzione tra *coloniae civium Romanorum* e *coloniae Latinae*: queste ultime, generalmente situate nell'entroterra, costituivano in origine e fino alla sua dissoluzione, un'emanazione tipica della lega latina, che Roma continuò ad adottare conservandone il nome di colonie latine. Con una consistenza demografica oscillante tra i 2000 e i 6000 coloni, si trattava, in effetti, di nuclei urbani che godevano di un apprezzabile grado di autogoverno: sempre deprivato, però, di qualunque potestà nel campo delle relazioni esterne, con l'obbligo di rifornimento di unità militari in favore di Roma, in base al numero dei propri *iuniores*. Peraltro, in virtù del loro *status* qualificato, i *Latini coloniarii*, in generale beneficiavano del *commercium*, del *conubium* e del *suffragium* (qualora fossero stati presenti a Roma in un giorno di voto)³⁶.

Le *coloniae civium Romanorum*, anche dette *coloniae maritimae* a causa della tradizionale disposizione litoranea, rappresentarono piccoli nuclei cittadini, fondati con un numero standard di 300 coloni, con la specifica funzione della difesa delle coste, come evidenziato dai primi tre casi tradizionalmente

³² Come in particolare in D.50.15, *De censibus*.

³³ Per un accostamento degli impianti classificatori nella corrente manualistica, dal quale spesso affiorano, pur in una diffusa convergenza di fondo, alcuni peculiari nodi problematici, cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli, 1957, 110 ss.; P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*⁴, a cura di G. BONFANTE - G. CRIFÒ, Milano, 1958, I, 247 ss.; G. GROSSO, *Storia del diritto romano*, Torino, 1965, p. 79 ss.; W. KUNKEL, *Linee di storia giuridica romana*, tr. it., Napoli, 1973, 51 ss.; S. TONDO, *Profili di storia costituzionale romana*, I, Milano 1981, 249 ss.; A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino, 1994, 111 ss.; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*¹², Napoli, 1998, 113 ss.; F. DE MARINI AVONZO, *Lezioni di storia del diritto romano*, Padova 1999, 120 s.; G. CRIFÒ, *Lezioni di storia del diritto romano*⁴, Bologna, 2005, 123 ss.; A. SCHIAVONE, a cura di, *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, Torino, 2011, 121 ss.; F. COSTABILE, *Storia del diritto pubblico romano*, Reggio Calabria, 2012, 123 ss.; C. GIACHI - V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, Roma, 2012, 173 s.

³⁴ CRIFÒ, *Lezioni di storia del diritto romano*, cit., 126 ss.

³⁵ L. GAGLIARDI, *Fondazione di colonie romane ed espropriazioni di terre a danno degli indigeni*, in *Mefra*, 127.2, 2015.

³⁶ Per un inquadramento complessivo della materia, LAFFI, *La colonizzazione romana*, cit., 15 ss.; sulla stessa linea, A. RAGGI, *Cittadinanza coloniarîa e cittadinanza romana*, in *Colonie romane nel mondo greco*, a cura di G. SALMERI - A. RAGGI - A. BARONI, Roma, 2004, 55 ss.

13

14

15

attestati di Ostia, Anzio e Terracina³⁷. I coloni mantenevano a tutti gli effetti la cittadinanza romana e, di regola, erano esonerati dal servizio militare³⁸.

Esiste ed è noto in materia un problema considerevole di anticipazioni di eventi, legato agli stili e all'atteggiamento generale all'annalistica romana: già Romolo avrebbe dedotto alcune colonie, stando ai racconti di Dionigi di Alicarnasso e di Livio³⁹. Si è parlato, in proposito, di «pseudostoria dell'età regia»⁴⁰ a causa delle tendenze che già si vorrebbero proprie dei protagonisti di queste vicende, quale segno distintivo di una certa quale ideologia e, per quanto ad esempio gli studi sui parallelismi tra colonizzazione etrusca e romana abbiano aperto una breccia su certe concezioni troppo rigide sul periodo monarchico⁴¹, sembra non potersi negare che «le narrazioni sulle fasi più antiche della storia di Roma vennero svolgendosi, nel quadro della storiografia romana, dalla fine del III secolo a.C. all'età augustea con un processo di *continuo arricchimento*»⁴².

Del resto, il complesso di circostanze in cui si realizzò il *foedus Cassianum* deve aver fornito a Roma, e a prescindere dalla precisa portata dello stesso, un'esperienza giuridico-politica di notevole livello⁴³. Il trattato, infatti, sembra aver prodotto una colonizzazione comune di Latini, Ernici e Romani⁴⁴, o, perlomeno, una serie di insediamenti strategici volti alla difesa dagli attacchi dei Volsci e degli Equi⁴⁵, che, nel contestuale conflitto, avevano subito notevoli perdite territoriali⁴⁶.

La deduzione delle colonie, in questo periodo, potrebbe essere intesa come il prodotto di una politica comune federale tra i Romani, i Latini e gli Ernici, fatta salva l'esigenza di quelle puntualizzazioni (come per i casi emergenti di *Signia*, *Velitrae*, *Norba*) che già mettono in luce, per l'età arcaica, il ruolo di punta svolto da Roma e che impediscono, quindi, il disegno di un quadro generalizzante⁴⁷. Un quadro che, all'indomani della vittoriosa guerra latina, Roma avrebbe potuto modificare, ma che, tutto sommato, si astenne dal fare. Al contrario, e a parte trattamenti riservati a situazioni peculiari, la sperimentata efficacia delle colonie latine come baluardi militari, offrì a Roma l'opportunità preziosa di conservarne il 'modello' che, in qualche modo servì quale essenza

³⁷ P. BONFANTE, *Lezioni di storia del commercio*, I. Era antica (mediterranea), a cura di G. BONFANTE - G. CRIFÒ, Milano, 1982, 162.

³⁸ T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'impero romano*², Napoli, 1999, 51 ss.

³⁹ Dion. Hal., 2,15; 25; 36; 53. Liv., 1,11,4; 2,21,7.

⁴⁰ F. CÀSSOLA, *Aspetti sociali e politici della colonizzazione*, in *DArch*, 6, 1988, 5.

⁴¹ M. TORELLI, *Aspetti ideologici della colonizzazione più antica*, in *DArch*, 6, 1988, 65 ss.

⁴² E. GABBA, *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma, 2000, 11 (spaziature mie).

⁴³ Efficacemente esemplificativo di questo orientamento, A. VALVO, s.v. «colonizzazione romana», in *Antichità classica*, a cura di L. AIGNER FORESTI, Milano, 1993, 203: «Le colonie latine erano legate a Roma da trattati (foedera) che ricalcavano il contenuto del *foedus Cassianum*».

⁴⁴ V. BELLINI, *Sulla genesi e struttura delle leghe nell'Italia arcaica*, in *rida*, 8, 1961, 225, n. 133; cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas Romana'*, Roma, 2000, 70 ss., ove bibliografia.

⁴⁵ E.T. SALMON, *Roman Colonization under the Republic*, London, 1969, 40 ss.; A.J. TOYNBEE, *L' eredità di Annibale*, II, tr. it., Torino, 1983, 138 ss.

⁴⁶ Ma cfr. P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, I, Torino, 1965, 260 ss., sul problema della partecipazione al *foedus* di popoli non latini.

⁴⁷ A. PETRUCCI, *Colonie romane e latine nel V e IV secolo a. C.*, in *Legge e società nella Repubblica Romana*, II, Napoli, 1989, 1 ss., part. 170 ss.

di un rinnovato *nomen Latinum*, calco per la formazione di altre colonie che, «dovendo la loro esistenza solamente a Roma, l'avrebbero aiutata a mantenere il suo predominio»⁴⁸. Ed è in effetti propriamente sul finire del IV secolo che si delinea in modo chiaro la differenza tra colonie romane e colonie latine⁴⁹.

La fondazione di colonie latine proseguì infatti con le modalità del tutto analoghe a quelle attuate in precedenza. 19

I coloni che popolano queste nuove colonie perdono la loro cittadinanza d'origine, e, come più volte attestato, ciò avviene per scelta volontaria⁵⁰. 20

Ciascun individuo, cioè, entra a far parte di un'altra città, una nuova entità urbana autogovernata, i cui *cives* condividono la sfera dei diritti privati con quella dei cittadini romani: ma, certo, ciascuna colonia elegge propri magistrati, impone propri tributi, amministra la giustizia e mantiene un proprio corpo armato di sicurezza⁵¹. 21

Senza dubbio la forma coloniarica contribuì non poco alla formazione, nella parte centrale della penisola, di una collettività che si andò facendo comunità⁵². Essa, così come trovava nel latino un idioma standard, che avrebbe finito per cancellare le altre lingue originarie, individuò nello *ius civile* di Roma uno strumento unificante ideale per la cura dei propri assetti giuridici⁵³. 22

D'altra parte, se il ruolo originariamente concepito per queste colonie riguardò l'aspetto bellico (in vista del consolidamento dei territori da poco conquistati e ostili, o, forse in funzione di presidii militari, 'teste di ponte' per l'ulteriore espansione), fu però la costruzione, la diffusione e la crescita di una rete di città autoamministranti che godevano delle terre via via assoggettate a costituire ben presto l'attrattiva maggiore dal punto di vista sociale. 23

La 'romanizzazione' della penisola così concepita altro insomma non sarebbe stato che il graduale diffondersi del modello cittadino 'impostato' da Roma⁵⁴, sebbene la piena consapevolezza di questa politica non sia dimostrabile come scopo principale dell'oligarchia romana⁵⁵. 24

Sull'idea in sé di romanizzazione, connessa al propagarsi delle colonie, non sono mancati interventi della critica tesi a sottolineare la strettissima relazione esistente tra i due fenomeni, e di 25

⁴⁸ E.T. SALMON, La fondazione delle colonie latine, in *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. I. Città, agricoltura, commercio: materiali da Roma e dal suburbio*, Modena, 1985, 13 s.

⁴⁹ PETRUCCI, *Colonie romane e latine*, cit., 15.

⁵⁰ Cic., *Pro Caec.*, 98; *De domo sua*, 78; *Pro Balbo*, 27

⁵¹ SALMON, *La fondazione delle colonie*, cit., 14: tutti aspetti evidentemente contenuti negli statuti fondativi delle colonie stesse (*leges*).

⁵² Cfr. F. TÖNNIES, *Comunità e società*, a cura di M. RICCIARDI, Roma-Bari, 2011, 28 ss., sull'opposizione tra «vita reale e organica» e «formazione ideale e meccanica».

⁵³ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ius commercii, conubium, civitas sine suffragio. Le origini del diritto internazionale privato e la romanizzazione delle comunità latino-campane*, in *Le strade del potere. Maiestas populi Romani Imperium Coercitio Commercium*, a cura di A. CORBINO, Catania, 1994, 48 s.

⁵⁴ Sul delicato concetto di 'romanizzazione' considerazioni generali in G. LURASCHI, 'Foedus', 'Ius Latii', 'Civitas'. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana, Padova, 1979, 15 ss.; J.M. DAVID, *La romanizzazione dell'Italia*, Roma-Bari, 2002; U. LAFFI, *L'organizzazione dell'Italia sotto Augusto e la creazione delle regiones*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, a cura di M.P. BACCARI - C. CASCIONE, I, Napoli, 2006, 933 ss.

⁵⁵ SALMON, *La fondazione delle colonie*, cit., 14.

come i primi centri siano in definitiva considerabili come veri focolai di detta romanizzazione, cui aveva giovato la derivazione dal modello coloniale latino che i Romani, però, avevano plasmato fino ad ottenere uno strumento flessibile ai bisogni di utilizzazione e di controllo del territorio, ancor oggi caratteristico di certo tipo di paesaggio mediterraneo⁵⁶. Inoltre, un altro aspetto della matrice della propagazione urbana attraverso *coloniae Latinae*, deve essere considerato centrale per la valutazione del fenomeno⁵⁷. Si tratta, chiaramente, delle motivazioni di natura sociale che avevano mosso, per così dire, ‘dal basso’ un tale meccanismo; con il che non vengono rinnegate le finalità di carattere politico-militare, per cui, certo, le colonie esplicavano una funzione di controllo dei territori ‘sottomessi’ da poco ed erano dedotte nei punti chiave delle regioni di recente conquista.

Ma non minore considerazione paiono meritare gli obiettivi di tipo economico-sociale sperati (e raggiunti) da parte di numerose famiglie plebee più povere, con l’agognato accesso alla terra che le assegnazioni coloniali garantivano⁵⁸. E per questa lettura, se si vuole, depongono i dati contingenti relativi alla notevole quantità di colonie latine dedotte da Roma in uno spazio temporale relativamente breve (ultimo trentennio del IV sec. - prima decade del III a.C.), alla loro dimensione demografica e delle parcelle fondiari, tanto da aver generato significativamente, nelle parole di Livio, un chiaro *desiderium plebis*⁵⁹.

Roma, come anticipato, durante quest’arco temporale fondò anche *coloniae civium Romanorum*; ma il loro numero, rispetto alle *Latinae*, fu notevolmente più basso, ciò che induce anche a riflettere sulla minore importanza e sull’utilizzazione di questa formula da parte dei Romani, precipuamente per obiettivi di difesa strategica.

Del resto, il carattere meramente militare delle colonie in questione si desume dal fatto che furono fondate soltanto lungo le coste, come ad *Ostia* o ad *Antium* e le altre dedotte di lì a poco (tutte sul litorale tirrenico) divennero vere e proprie ‘fortezze’ militari⁶⁰; non a caso i coloni sono nominati dalle fonti *coloni maritimi* e le *coloniae* qualificate *maritimae*⁶¹: dal momento che i coloni, *cives Romani*, dovevano svolgere il ruolo specifico di guardiani delle coste e difensori in caso di attacco via mare, godevano della *vacatio militiae et rei navalis*, cioè erano esonerati dal prestare servizio nelle legioni e nella flotta⁶².

Naturalmente se si unisce a ciò anche il fatto che le guarnigioni erano composte da soli trecento uomini, e la terra assegnata a costoro era relativamente poca, solo i ‘rinomati’ due iugeri⁶³, si

⁵⁶ Sul punto, C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell’antica Roma*, Roma, 1980, 44.

⁵⁷ V., ad es., F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, Napoli, 1979, 35 e CÀSSOLA, *Aspetti sociali e politici della colonizzazione*, cit., 14.

⁵⁸ E. GABBA, *Aspetti militari e agrari della colonizzazione*, in *DArch*, 6, 1988, pp. 19 ss.; PETRUCCI, *Colonie romane e latine*, cit., 71 s.

⁵⁹ Liv., 8,16,13: il riferimento è alla deduzione di Cales.

⁶⁰ Liv., 8,14,8.

⁶¹ Liv., 27,38,3.

⁶² Ma cfr. TOYNBEE, *L’eredità di Annibale*, II, cit., 193, sul controbilanciamento effettivo che tale esenzione implicava con il pesante onere di prestare servizio permanente nelle postazioni litoranee, per di più svolto tutt’intorno al ‘territorio nemico’.

⁶³ Liv., 8,21,10.

comprende perché i cittadini romani mostrarono un'avversione nei confronti del 'reclutamento' richiesto per la deduzione di tali colonie, che è ben attestata da Livio⁶⁴ e che contribuisce a mettere in chiaro un ulteriore punto distintivo in seno alla classificazione delle colonie di cittadini romani e di quelle cosiddette *Latinae*.

3. Linee di sviluppo ulteriore

Ora, come visto, il disegno di questo particolare tipo di 'colonizzazione' già dalla fine del IV sec. poteva dirsi avviato e praticato in modo preciso dalla saggezza politica dei Romani. Proprio in base a questo spirito di ordine pratico, nell'età medio-repubblicana ed oltre, Roma proseguì nell'organizzazione dell'assetto territoriale, principalmente con la diffusione di centri urbani quali i municipi e le colonie (latine). Queste due diverse tipologie cittadine conobbero, in fasi diverse, articolazioni differenti, che rispondevano però sempre a esigenze concrete⁶⁵. Necessari sarebbero, ovviamente, l'esame degli esiti relativi alla vittoria nelle guerre puniche e, di conseguenza, una valutazione sulla struttura organizzativa provinciale successiva ad esse, in virtù delle prime esperienze maturate in Sicilia e in Sardegna, poi messe a frutto a partire dalle realtà territoriali spagnole⁶⁶; dei rapporti con la crisi della repubblica⁶⁷, dei condizionamenti del primo impianto provinciale sulla gestione nell'età del principato⁶⁸; di quanto risultassero di poi radicati gli assetti cittadini nell'impero e sulla diffusione del 'diritto latino'⁶⁹. Ma i limiti collegati alla sede presente non permettono, oltre che per cenni, l'esame dei vari passaggi che condussero alle situazioni d'epilogo di età imperiale; della forma di 'soggettività giuridica' (per usare un'espressione impropria, ma efficace⁷⁰) da sempre riconosciuta alle colonie latine; di come, in particolare, l'estensione del diritto latino ad ampie zone dell'impero, che ebbe come punti di riferimento giuridici (più o meno lontani) l'esperienza del *foedus Cassianum*, quella degli esiti del *bellum sociale*, l'impianto sistematico delle colonie latine sul territorio e dei municipi latini nel principato, presenti ancora zone d'ombra meritevoli di indagine⁷¹.

30

⁶⁴ Liv., 10,21,10: su cui DE MARTINO, Storia economica di Roma antica, 39, «per le colonie di Minturno e Sinuessa [...] si era inviati in una residenza praticamente perpetua, in una terra ostile e non per il lavoro dei campi».

⁶⁵ M. HUMBERT, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquete jusqu'à la guerre sociale*, Rome, 1978.

⁶⁶ G. BANDELLI, La colonizzazione romana della penisola iberica da Scipione Africano a Bruto Callaico, in *Hispania terris omnibus felicior. Premesse ed esiti di un processo d'integrazione* (Atti del Convegno Internazionale, Cividale del Friuli, 27-29 settembre 2001), a cura di G. URSO, Pisa, 2002, 105 ss.

⁶⁷ Su cui valgono ancora le fondamentali indicazioni di E. BETTI, *La crisi della repubblica e la genesi del principato* in Roma (1913), a cura di G. CRIFÒ, Roma, 1982.

⁶⁸ C. ANDO, *The Administration of the Provinces*, in *A Companion to Roman Empire*, a cura di D.S. POTTER, Oxford, 2006, 177 ss.

⁶⁹ A. STEINWENTER, s.v. «Ius Latii», in RE, X.1, Stuttgart, 1918, col. 1260 ss.

⁷⁰ V. per tutti R. ORESTANO, *Il 'problema delle persone giuridiche' in diritto romano*, I, Torino, 1968, 123 ss.

⁷¹ Come ha mostrato D. KREMER, *Ius Latinum. Le concept de Droit Latin sous la République et l'Empire*, Paris, 2006.

La nascita delle colonie, infatti, non implicò solamente operazioni di tipo fisico (già di per sé **31** rilevantisime) come la fondazione di un nucleo materiale da abitare o la *centuriatio*. Le città romane comportarono la strutturazione costante di un'architettura politica che ne segnò in modo indelebile un percorso di ordinata salute civica.

In definitiva, il modello riprodotto era quello dell'Urbe, con due (o quattro) magistrati nelle cui **32** mani era concentrato il potere esecutivo, una curia di senatori locali (decurioni) ed un'assemblea popolare. Ma, evidentemente perché situati all'interno di un sistema più piccolo, i meccanismi che vi si generavano erano spesso di tipo virtuoso, come insegnano le dinamiche dell'evergetismo politico, ma anche la disponibilità dei servizi e delle infrastrutture⁷².

Roma, inoltre, sin da subito provvide a dotare gli appartenenti alle colonie di *status* differenziati in **33** rapporto al godimento della cittadinanza, che consentiva la stessa partecipazione politica ai "cittadini locali", ma che comunque garantiva un grado altamente apprezzabile di autonomia alle comunità.

Molti tra gli imperatori si adoperarono in modo consistente per essere ricordati come fondatori **34** (o ri-fondatori) di città, o patroni delle stesse. Vi furono (e sono in parte noti) energiche e motivate richieste di transizione da uno *status* cittadino all'altro, come nei casi di Praeneste (che da colonia ottenne di tornare ad essere un municipio con Tiberio) o di Italica (da municipio a colonia sotto Adriano) e, ancora, di Canosa (da municipio a colonia), sempre nel II sec. d.C.: l'Editto di Caracalla⁷³, con la concessione a tutto l'impero della cittadinanza romana rappresentò una sorta di livellamento delle diverse articolazioni e un passo relevantissimo di quella certa forma di 'romanizzazione' che l'urbanizzazione portava naturalmente con sé⁷⁴.

Aveva evidentemente ragione Filippo V di Macedonia quando, nel 214 a.C., in una delle lettere **35** famose indirizzata ai Larissei, aveva sottolineato alcuni segreti, a suo dire, del successo del popolo romano:

... Se i cittadini di pieno diritto saranno nel numero più alto possibile, la vostra *pólis* sarà **36** forte e i vostri campi non rimarranno incolti, come sono ora per vostra vergogna. Questa è la meta cui dovete mirare, e io penso che nemmeno fra voi si udirà una sola voce contraria. Voi avete avuto modo di osservare altre comunità che seguono una politica liberale nell'estensione della cittadinanza. Un buon esempio è quello di Roma: quando i Romani affrancano i loro schiavi li ammettono in seno alla loro cittadinanza e consentono loro di accedere alle cariche pubbliche. Grazie a questa politica, essi non hanno soltanto

⁷² P. VEYNE, *Le pain et le cirque. Sociologie historique d'un pluralisme politique*, Paris, 1976.

⁷³ Mi limito qui a rinviare, per i nodi problematici segnalati sul tema di per sé vastissimo, a P. PINNA PARPAGLIA, *Sacra peregrina, civitas romanorum, dediticii nel Papiro Giessen n. 40*, Sassari, 1995; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'impero romano*², Napoli, 1999; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi, Torino, 2009; e ai saggi contenuti in AA.VV., *La cittadinanza tra impero, stati nazionali ed Europa*. Studi promossi per il MDCCC anniversario della constitutio Antoniniana, Roma, 2017, ed in particolare a G. LOBRANO, *La constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda del 212 d.C.: il problema giuridico attuale di ri-comprendere scientificamente la cittadinanza per ri-costruirla istituzionalmente*, 85 ss.

⁷⁴ G. CRIFÒ, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*², Roma-Bari, 2005, 64 n. 6.

reso più grande della patria, ma sono anche riusciti *a inviare colonie in poco meno di settanta località*⁷⁵.

Dedizione all'agricoltura, allargamento della cittadinanza, assimilazione dei liberti, diffusione dei nuclei urbani sul territorio: aspetti che evidenziano funzioni proprie dello strumento coloniaro. Si tratta di un testo molto conosciuto e, in realtà, spesso richiamato⁷⁶, ma del quale non di frequente si segnala la *proliferazione di colonie* come segno estrinseco della prosperità di un popolo⁷⁷. Nel giro di pochi anni, ormai battuto e con poche speranze, Filippo avrebbe stretto un'alleanza con i Romani; con la sconfitta del figlio Perseo a Pidna, si sarebbe poi compiuto il mezzo secolo, o poco più, occorso a Roma per la sua «conquista del mondo», secondo la visione di Polibio⁷⁸. Era nato un 'impero', ma per avere un 'imperatore' Roma avrebbe atteso altri 140 anni⁷⁹.

37

4. Politica coloniale italiana e 'mito di Roma'

Molti altri anni sarebbero passati prima che un giovane regno d'Italia cercasse (e trovasse) un sostegno di matrice anche culturale⁸⁰ per le proprie velleità coloniali⁸¹.

38

La grandezza di Roma era lì, in effetti già costitutiva di una porzione importante della teoria risorgimentale del riscatto nazionale⁸². Com'è noto, alle tre diverse ondate di espansione coloniale in cui, a grandi linee, si può sintetizzare la politica italiana di ampliamento territoriale, corrisposero riferimenti anche ufficiali ad un'idea di 'missione di civiltà'⁸³, legata all'impronta lasciata da Roma nella storia, che, se certo non furono d'impulso per la mera progettazione militare delle

39

⁷⁵ Dittemberger, SIG, II³, 543, ll. 29-34. V. MAROTTA, La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi, Torino, 2009, 33-34.

⁷⁶ Sia qui sufficiente rinviare a studiosi del calibro di G. DE SANCTIS, Storia dei Romani. La conquista del primato in Italia, I, Torino, 1907, 228; E. PAIS, Storia di Roma dalle origini all'inizio delle guerre puniche, V, Roma, 1928, 201; e P. DE FRANCISCI, Storia del diritto romano², II.1, Milano, 1944, 46, di grande interesse per l'appoggio intellettuale (a diversi livelli) fornito all'avventura coloniale italiana.

⁷⁷ Cfr. CRIFÒ, *Civis*, cit., 109 n.43; S. RANDAZZO, Gli equilibri della cittadinanza romana, fra sovranità e impatto sociale, in *Integration in Rome and in the Roman World. Proceedings of the Tenth Workshop of the International Network Impact of Empire* (Lille, June 23-25, 2011), a cura di G. DE KLEIJN - S. BENOIST, Leiden-Boston, 2014, 21 ss.

⁷⁸ Hist., I,1,5-6.

⁷⁹ Per un'approssimazione al tema, A.H.M. JONES, Augusto. Vita di un imperatore, trad. it., Roma-Bari, 1974; A. FRASCHETTI, Augusto, Roma-Bari, 1998; W. ECK, Augusto e il suo tempo, Bologna, trad. it., 2000; L. CANFORA, La prima marcia su Roma, Roma-Bari, 2007.

⁸⁰ Per un primo approccio alla formazione di una 'mitologia culturale' (in senso ampio) o, se si preferisce, di hobsbawmiana 'invenzione della tradizione' in funzione dell'avventura coloniale, prima progettata e poi realizzata, A. DEL BOCA, The Myths, Suppressions, Denials, and Defaults of Italian Colonialism, in *A Place in the Sun. Africa in Italian Colonial Culture from Post-Unification to the Present*, a cura di P. PALUMBO, Berkeley-Los Angeles-London, 2003, 17-36 L. RE, Alexandria Revisited: Colonialism and the Egyptian Works of Enrico Peaand Giuseppe Ungaretti, ivi, 163-196; G. BERTELLINI, Colonial Autism: Whitened Heroes, Auditory Rhetoric, and National Identity in Interwar Italian Cinema, ivi, 255-278.

⁸¹ Per una visione d'insieme delle aspirazioni e delle conquiste territoriali italiane, N. LABANCA, Storia dell'Italia coloniale, Milano, 1994, ID., Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana, Bologna, 2007.

⁸² Perfettamente comune, ad esempio, al milieu culturale mazziniano o giobertiano; v. G. PÉCOUT, Il lungo Risorgimento: la nascita dell'Italia contemporanea (1770-1922), trad. it., Milano, 105 ss.

⁸³ Come nel caso di quanto affermato dal ministro degli Esteri del governo De Pretis, P.S. Mancini nel 1882 (vedi infra, n. 89).

differenti imprese, giocarono però un ruolo non indifferente quanto alla maturazione delle visioni espansionistiche nell'intelligenza dell'epoca e, ciò che più conta, alla formazione della coeva opinione pubblica⁸⁴.

In tutte e tre le 'grandi' spedizioni belliche⁸⁵, le due nel Corno d'Africa (la prima⁸⁶, sul finire del XIX sec., e la seconda⁸⁷, di 50 anni posteriore) e quella per la conquista della Tripolitania e della Cirenaica (dal 1911)⁸⁸, non mancarono richiami anche forti e (soprattutto) ricchi di suggestione alle novelle imprese italiane quali naturali prosecutrici delle gesta di Roma. Se ne possono già cogliere gli echi a partire dal formale pronunciamento del ministro degli Esteri Pasquale Stanislao Mancini, al momento dell'acquisizione della baia di Assab, «primo lembo d'Italia in terra d'Africa» (1882)⁸⁹: afflitti di romanità che ben potevano cogliersi già nelle parole di Francesco Crispi, precedenti di più di vent'anni la prima missione ufficiale eritrea, ma nelle quali erano lumeggiati anche dal punto di vista culturale gli auspici delle mire espansionistiche italiane⁹⁰.

Esemplarmente distanti quanto a discendenza accademica e orientamenti politici, le vicende e i convincimenti scientifici di grandi antichisti, quali Ettore Pais (1856-1939)⁹¹ e Gaetano De Sanctis (1870-1957)⁹², mostrano singolari e significativi punti di contatto proprio relativamente alla necessità dell'impresa coloniale⁹³. L'uno legato alla scuola del Mommsen, il secondo a quella del

40

41

⁸⁴ Per cui, in sintesi B. VIGEZZI, *Politica estera e opinione pubblica in Italia dall'unità ai giorni nostri*, Milano, 1991, 84 ss.; per i riferimenti alla conquista dell'impero, P. MURIALDI, *La stampa del regime fascista*, Roma-Bari, 1986, 131 ss.; S. COLARIZI, *L'opinione degli Italiani sotto il regime, 1929-1943*, Roma-Bari, 1991, 183 ss.; L. RICCI, *La lingua dell'impero. Comunicazione, letteratura e propaganda nell'età del colonialismo italiano*, Roma, 2005; e, da ultimo, P. CORNER, *L'opinione popolare nell'Italia fascista degli anni Trenta*, in ID., a cura di, *Il consenso totalitario. Opinione pubblica e opinione popolare sotto fascismo, nazismo e comunismo*, Roma-Bari, 2012, 127 ss.

⁸⁵ Non sono qui prese in considerazione, in ragione dei ristretti ambiti temporali o territoriali cui si riferirono, le esperienze coloniali d'Albania, del Dodecaneso, dell'Anatolia e di Tientsin.

⁸⁶ Su cui fondamentali gli studi di R. BATTAGLIA, *La prima guerra d'Africa*, Torino, 1973 e A. DEL BOCA, *Gli italiani in Africa Orientale. I. Dall'Unità alla marcia su Roma*, Milano, 1992.

⁸⁷ A. DEL BOCA, *Gli italiani in Africa Orientale. II. La conquista dell'impero*, Milano, 1992.

⁸⁸ A. DEL BOCA, *Gli italiani in Libia. I. Tripoli bel suol d'amore, 1860-1922*, Roma-Bari, 1986; più di recente, N. LABANCA, *La guerra italiana per la Libia 1911-1931*, Bologna, 2011, e B. SPADARO, *Una colonia italiana. Incontri, memorie e rappresentazioni tra Italia e Libia*, Firenze, 2013.

⁸⁹ Che cito grazie a M. CAGNETTA, *Antichisti e impero fascista*, Bari, 1979, 22 (vedi supra, n. 83); tra le dichiarazioni di un certo peso in materia attribuibili al Mancini, ROCHAT, *Il colonialismo italiano*, cit., 35 ss.; su di esse e sui fini generali dell'occupazione coloniale, S. ROMANO, *L'ideologia del colonialismo italiano, in Fonti e problemi della politica coloniale italiana (Atti del convegno. Taormina-Messina, 23-29 ottobre 1989)*, I, Roma, 1996, 21 ss., DEL BOCA, *Gli italiani in Africa Orientale. I*, cit., part. 189 ss., e G. BASCHERINI, *Cultura giuridica e vicenda coloniale*, in *Votare con i piedi. La mobilità degli individui nell'Africa coloniale italiana*, a cura di I. ROSONI - U. CHELATI DIRAR, 57 n. 21, ove ulteriore bibliografia.

⁹⁰ «A noi sognatori di una grande Italia, a noi memori della storia nazionale, l'Africa appare il fantasma del passato, speranza e desiderio dell'avvenire» (1859): F. CRISPI, *Scritti e discorsi politici (1849-1890)*, Roma, 1890, 240.

⁹¹ Sulla cui figura, per quanto ai fini della presente ricerca soprattutto rileva, L. POLVERINI, *Introduzione*, in ID., a cura di, *Aspetti della storiografia di Ettore Pais. Incontri perugini di storia della storiografia antica e sul mondo antico*, Napoli, 2002, 9-19; M. CAGNETTA, *Pais e il nazionalismo*, ivi, 77-94; F. CÀSSOLA, *Bilancio conclusivo*, ivi, 327-339.

⁹² Sul quale, S. ACCAME, *Gaetano De Sanctis fra cultura e politica. Esperienze di militanti cattolici a Torino: 1919-1929*, Firenze, 1975, ed ora A. AMICO, *Gaetano De Sanctis. Profilo biografico e attività parlamentare*, Tivoli, 2007.

⁹³ Per un'attenta distinzione delle posizioni, anche all'interno delle rispettive scuole, v. G. CLEMENTE, *Fascismo, colonialismo e razzismo. Roma antica e la manipolazione della storia*, in *Xenoi. Immagine e parolatra razzismi*

Beloch (con tutto ciò che ne consegue, quanto all'interpretazione delle fonti e ad impostazione storiografica⁹⁴), anche colleghi (per un breve periodo) nella Facoltà di Lettere di Roma, il De Sanctis fu costretto a lasciare l'insegnamento nel 1931 per non aver voluto giurare fedeltà al fascismo⁹⁵. Ma egli non ebbe a rinnegare l'appoggio fornito alla 'causa colonialista': gravi sentimenti avevano scosso il suo giovane animo in occasione delle disfatte di Dogali e di Adua (come sottolineato in uno scritto autobiografico apparso postumo⁹⁶), che si erano riaccesi e fortificati, agli inizi degli anni '10, nel prevalere delle contingenze storiche proprie della vigilia della guerra per il controllo della Libia⁹⁷. Lo stesso sostegno si poteva riscontrare, corroborato da convinto vigore di studioso e di senatore di nomina regia⁹⁸, dalle proposte e dalle affermazioni espresse dal Pais⁹⁹, in una con i paralleli tra antico e presente, che facevano perno sulla sua specifica e profonda conoscenza della colonizzazione in età imperiale¹⁰⁰.

Peraltro, come noto, il grande 'sdoganamento' culturale e morale nei confronti delle guerre coloniali era passato attraverso il celebre discorso tenuto da Giovanni Pascoli¹⁰¹ a Barga il 26 novembre 1911 per commemorare i caduti della contemporanea impresa libica ed in favore, ovviamente, delle aspirazioni territoriali del Regno, nel cinquantenario della sua agognata unità. La visione del Pascoli, per la verità in contrasto con quella del maestro, Giosuè Carducci¹⁰², ben si conciliava con il colonialismo demografico ed agricolo riconosciuto quale proprio del popolo

42

antichi e moderni. Atti del Convegno Internazionale di studi (Cagliari, 3-6 febbraio 2010), a cura di A. CANNAS - T. COSSU - M. GIUMAN, Napoli, 2012, part. 52-59, che può condensarsi nella frase da cui prende il via l'analisi: «Pais e De Sanctis erano divisi da tutto, dalla scienza e dalle battaglie accademiche».

94 Sia qui sufficiente il rinvio a quanto pubblicato in *Lo studio storico del mondo antico nella cultura italiana dell'Ottocento. Incontri perugini di storia della storiografia antica e sul mondo antico*, a cura di L. Polverini, Napoli, 1993; sintesi efficacissima in E. GABBA, *La storia antica e la cultura classica*, in *Anabases*, 12, 2010, 127 ss.

95 Su cui, in particolare, H. GOETZ, *Gaetano De Sanctis e il rifiuto del giuramento fascista*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 62, 1982, 304 ss.

96 G. DE SANCTIS, *La guerra coloniale*, in ID., *Ricordi della mia vita*, a cura di S. ACCAME, Firenze, 1970, 19.

97 DE SANCTIS, *La guerra coloniale*, cit., 9 ss.

98 Fra gli ultimi dell'Italia liberale.

99 Come nell'emblematica concezione propria di E. PAIS, *Roma dall'antico al nuovo impero*, Milano, 1938; per i legami del Pais con la politica del tempo, P. RUGGERI, *Ettore Pais Senatore del Regno d'Italia*, in *Aspetti della storiografia di Ettore Pais*, cit., 123-158, e J. NELIS, *Tra Pais e fascismo: Carolina Lanzani, la rivista Historia e il mito della romanità. Con fonti inedite*, in *Rivista Storica dell'Antichità*, 36, 2006, p. 277-295.

100 Per cui, ad es., E. PAIS, *Storia della colonizzazione di Roma antica*, Roma, 1923.

101 G. PASCOLI, *Poesie e prose scelte*, a cura di C. GARBOLI, Milano, 2002, 241: «La grande Proletaria si è mossa. Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in patria erano troppi e dovevano lavorare per troppo poco. Li mandava oltre le Alpi e oltre mare a tagliare istmi, a forare monti, ad alzar terrapieni, a gettar moli, a scavar carbone, a scentar selve, a dissodare campi, a iniziare culture, a erigere edifici, ad animare officine, a raccogliere sale, a scalpellare pietre; a fare tutto ciò che è più difficile e faticoso, e tutto ciò che è più umile e perciò più difficile ancora; ad aprire vie nell'inaccessibile, a costruire città, dove era la selva vergine, piantar pometi, agrumeti, vigneti, dove era il deserto; e a pulire scarpe al canto della strada [. . .] Ora l'Italia, la grande martire delle nazioni, dopo soli cinquant'anni ch'ella rive, si è presentata al suo dovere di contribuire per la sua parte all'aumento e incivilimento dei popoli; al suo diritto di non essere soffocata e bloccata nei suoi mari; al suo materno ufficio di provvedere ai suoi figli volenterosi quel che sol vogliono, lavoro; al suo solenne impegno coi secoli augusti delle sue due Istorie, di non esser da meno nella sua terza Era di quel che fosse nelle due prime; si è presentata possente e serena, pronta e rapida, umana e forte, per mare, per terra e per cielo».

102 R. SCRIVANO, *Letteratura e colonialismo*, in *Fonti e problemi della politica coloniale italiana*, cit., II, 646.

romano e che infatti non tarderà a sollecitare proprio quei «doveri di colonizzazione africana, comandati dalla storia di Roma»¹⁰³.

Si deve però ammettere che sarebbe stata la nascita dell'impero, solennemente proclamata il 9 maggio del 1936 a seguito della vittoriosa campagna etiopica, a far risaltare nettamente la stabilizzazione dell'appoggio all'azione politica del tempo, in un modo che ancor oggi può esser rilevato, di parte considerevole degli studiosi del mondo antico¹⁰⁴. Si trattò di un fenomeno ben noto e sul quale si è molto indagato¹⁰⁵. Certo, molto era accaduto nel venticinquennio precedente: l'Italia 'giolittiana' era diventata 'fascista', passando per i lutti della Grande Guerra che, pur vittoriosa, aveva lasciato in molti la delusione per le aspettative territoriali frustrate a Versailles¹⁰⁶. Ma, per quanto in questa sede soprattutto rileva, la *Grande proletaria* si era mossa.

Ebbene, è possibile affermare, come in effetti è stato fatto, che il supporto fornito dagli antichisti alle imprese coloniali si limitò, in quella temperie culturale, ad un impegno di carattere «ideologico»¹⁰⁷. Il regime, cercando di conferire una più elevata dignità alle rinnovate ambizioni coloniali, aveva individuato nel richiamo ai colli fatali di Roma «una patente di nobiltà storica ed etica»¹⁰⁸ e nel suo diritto una riconosciuta forza di legittimazione¹⁰⁹. Furono all'uopo posti in risalto tutti i volti negativi del mercantilismo di matrice cartaginese¹¹⁰, in opposizione al colonialismo

43

44

¹⁰³ E. PAIS, *Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli. I. Le fonti*, Roma, 1913, V.

¹⁰⁴ Come evidenziato da CLEMENTE, *Fascismo, colonialismo e razzismo*, cit., 59 «L'adesione degli storici antichi al regime, il dare veste scientifica a vuoti e dilettoneschi discorsi propagandistici poggiava su alcune ragioni, di peso assai diverso: si potevano promuovere carriere individuali [...] ma soprattutto [...] il fascismo creò l'impressione che storici professionali, per lo più isolati nelle università, potessero avere un ruolo di primo piano nel formare le politiche, non solo culturali, del regime».

¹⁰⁵ Un tema che si intreccia con quello, ben più ampio, del rapporto degli intellettuali con il regime fascista, sul quale, in generale, G. MANACORDA, *Letteratura e cultura del periodo fascista*, Milano, 1974; M. DE MICHELI, *Consenso, fronda, opposizione. Intellettuali nel ventennio fascista*, Milano, 1977; M. ISNENGGHI, *Intellettuali militanti e intellettuali funzionari: appunti sulla cultura fascista*, Torino, 1979; G. TURI, *Il fascismo e il consenso degli intellettuali*, Bologna, 1980; per risvolti più vicini al punto qui trattato, M. CAGNETTA, *Antichisti e impero fascista*, cit., part. 11 ss; L. CANFORA, *Ideologie del classicismo*, Torino, 1980, part. 76-103; A. MANTELLO, *La giurisprudenza romana fra nazismo e fascismo*, in *Quaderni di storia*, 25, 23 ss. (=ID., *Variae*, II, Lecce, 2014, 975 ss.); *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla Repubblica*, a cura di A. SCHIAVONE, Roma-Bari, 1990; A. SOMMA, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt am Main, 2005; C. CASCIONE, *Romanisti e fascismo*, in *Diritto romano e regimi totalitari del Novecento europeo. Atti del seminario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2006)*, a cura di M. MIGLIETTA - G. SANTUCCI, Trento, 2009, 3-51.

¹⁰⁶ Su cui, in particolare, C. GHISALBERTI, *Il mito della vittoria mutilata*, in *La conferenza di pace di Parigi fra ieri e domani, 1919-1920 (Atti del Convegno internazionale di studi, Portogruaro-Bibione 31 maggio - 4 giugno 2000)*, a cura di A. SCOTTÀ, Soveria Mannelli, 2003, 125 ss.

¹⁰⁷ CAGNETTA, *Antichisti e impero fascista*, cit., 12: «a differenza di altri studiosi sostenitori attivi della politica coloniale del regime, come etnologi, antropologi, geografi, i quali assumono incarichi pubblici anche di natura amministrativa, nei territori conquistati, i classicisti restano in quest'occasione del tutto separati da una pratica politica». Cfr., per altri importanti rilievi, A. MANTELLO, *Le 'continuità' di Roma*, in *Diritto romano attuale*, 19, 2008, 37 ss. (=ID., *Variae*, II, Lecce, 2014, 83 ss.), e CASCIONE, *Romanisti e fascismo*, cit., 37-45, per una valutazione d'insieme degli studiosi maggiormente coinvolti e, ciò che qui più interessa, per l'approfondimento di temi collegabili all'impresa d'Africa, quali (soprattutto) «impero» e «stirpe».

¹⁰⁸ CAGNETTA, *Antichisti e impero fascista*, cit., 12.

¹⁰⁹ SOMMA, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino*, cit., 263 ss.

¹¹⁰ Evitando evidentemente di parlare di come, con l'acquisto del porto commerciale di Assab da parte della Compagnia di Navigazione Rubattino, l'avventura coloniale avesse avuto inizio nel 1869.

agricolo e con prevalenti fini demografici proprio dei Romani¹¹¹. Secondo i valori tradizionali della società romana antica, infatti, la ricchezza accumulata con il commercio non era ben vista: di più, agli occhi dell'opinione pubblica riceveva sicuramente una valutazione negativa. Esisteva cioè un pensiero dominante in base al quale tutte le occupazioni che mirassero al puro lucro fossero di per sé disdicevoli: Roma, si affermava, nasce e prospera 'con la terra'. Di conseguenza era radicata nella società una vera e conformistica esaltazione della proprietà fondiaria e dell'attività agricola come propria del *civis*¹¹².

Quanto poi all'apporto fornito dal diritto romano e, in modo più specifico, dall'opera dei giusromanisti, si tratta di un tema complesso, cui si può tentare di far cenno partendo da un dato: il diritto romano, che aveva attraversato l'età intermedia quale antonomastica rappresentazione del diritto di natura o di ragione¹¹³, era stato nel tempo modellato secondo le più varie esigenze¹¹⁴. Elaborato in un'epoca ben precedente rispetto all'affermazione degli stati nazionali, si presentava in effetti come un diritto «senza tempo né spazio»¹¹⁵, per cui alcuni tra i suoi cultori si distinsero per un impegno latamente politico o propriamente tale.

Vittorio Scialoja (1856-1933) è un esempio appartenente a tale ultima categoria. Giurista insigne¹¹⁶, senatore fin dal 1904, più volte ministro (e con incarichi di spicco¹¹⁷), occupò sicuramente posizioni di vertice al momento di portare a termine importanti compiti in relazione a problemi di natura giuridica nelle colonie: fino ad integrare¹¹⁸, e poi presiedere, la commissione che arrivò a varare, nel 1909, il codice civile per l'Eritrea¹¹⁹ (in effetti mai entrato in vigore per difetto di traduzione nelle lingue locali¹²⁰).

45

46

¹¹¹ CAGNETTA, *Antichisti e impero fascista*, cit., 38 ss.

¹¹² C. NICOLET, *Strutture dell'Italia romana (III-I sec. a.C.)*, Roma, 1984, 23 ss.

¹¹³ E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma, 2003, 112 ss.

¹¹⁴ P. STEIN, *Roman Law in European History*, Cambridge, 1999, 117.

¹¹⁵ G.S. PENE VIDARI, *Storia del diritto. Età medievale e moderna*, Torino, 2014, 92.

¹¹⁶ Se ne veda il giudizio di V. ARANGIO-RUIZ, Vittorio Scialoja nel centenario della nascita (1856-1956), in *Problemi attuali di scienza e cultura*, Roma, 1956, 1 ss. La figura dello studioso è stata ricordata nel convegno 'Vittorio Scialoja. Un giurista del '900. I suoi contributi al consolidamento dello Stato di diritto fra l'unificazione e la crisi della politica liberale' (Università degli studi di Roma "Tor Vergata", 4 novembre 2005), i cui Atti attendono ancora di essere editi: tra le relazioni allora proposte e già pubblicate, F. CIPRIANI, Vittorio Scialoja e la procedura civile, in *Problematiche tradizionali e incaute innovazioni legislative*, a cura di V. GAROFOLI, Milano, 2006, 39-53, G. CRIFÒ, 'Romano, dunque italiano? Una polemica memorabile: Betti-Scialoja', in *Studi in onore di Remo Martini*, Milano, 2008, 779-793. Adde ora E. STOLFI, Vittorio Scialoja, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto. Ottava Appendice dell'Enciclopedia Italiana*, Roma, 2012, 397-401.

¹¹⁷ Ministro di Grazia e Giustizia (1909-10), ministro per la Propaganda di guerra (1916-17) e ministro degli Esteri (1919-20); quindi Delegato italiano alla conferenza per la pace (1919) e alla Società delle Nazioni (dal 1921 al 1932).

¹¹⁸ Dal 1906, insieme con studiosi del calibro di Lodovico Mortara, Cesare Vivante, Raffaele Garofalo, David Santillana, Mariano D'Amelio e Gaetano Azzariti.

¹¹⁹ V. SCIALOJA, *Relazione sul codice civile per la colonia Eritrea*, Roma, 1909, ID., *Ancora sul codice civile per la colonia eritrea*, in *Rivista di diritto civile*, I.6, 1909, 734-736 (= ID., *Studi giuridici*, IV.2, Roma, 1933, 166-188).

¹²⁰ In pratica un vero e proprio espediente: S. MANCUSO, *Terra in Africa. Diritto fondiario eritreo*, Trieste, 2013, 74 n. 74.

Ma qual è il peso da assegnare alla sua affermazione, rimasta celebre, relativa alla «gloriosa applicazione del diritto romano»¹²¹ nelle colonie? Quanto è qui il giurista a parlare o, piuttosto, il politico che, in modo pragmatico, ebbe più tardi ad esporre un programma in cui realisticamente si prendeva atto delle condizioni di vita nei domini transmarini¹²², o, ancora di colui che non mancava di esprimere dubbi sull'eventuale ed ulteriore espansione coloniale per «le inevitabili e ingenti spese a cui si andrebbe incontro»¹²³? 47

Evaristo Carusi (1866-1940), accademicamente nato quale romanista¹²⁴, fu scientificamente¹²⁵ e 48
civilmente¹²⁶ attratto dall'«affaire» coloniale. Nel 1919 è il primo docente italiano ad esser nominato ordinario di Diritti orientali e mediterranei, quattro anni più tardi ottiene, per incarico, l'affidamento del Diritto musulmano¹²⁷, e arriva a sostenere un sistema di comparazione giuridica il cui asse di riferimento abbia la propria identificazione nei rapporti tra il diritto romano e i diritti dell'Oriente mediterraneo, indagati a partire dal profilo storico¹²⁸.

La proposta comparatistica del Carusi, nei confronti della quale, in un certo senso, non 49
mancheranno di manifestarsi fautori nel tempo¹²⁹, sarà osteggiata (e affossata) da Pietro de Francisci

121 V. SCIALOJA (- B. BRUGI), *Gli studi del diritto romano in relazione col diritto moderno*, in *Atti del VII Congresso Giuridico Nazionale* (Roma, 25-31 ottobre 1911), Roma, 1914, 12 (estr.) (= Id., *Studi giuridici*, VII, Roma, 1936, 191); per il riferimento di questa espressione al diritto coloniale, G. CIANFEROTTI, *Giuristi e mondo accademico di fronte all'impresa di Tripoli*, Milano, 1984, 65. Che poi Scialoja avesse per tempo maturato il disegno di una dimensione mediterranea ed unica del diritto è stato effettivamente sostenuto, sulla base di alcuni spunti testuali: I. BONSIGNORI, *Vittorio Scialoja e la codificazione del 1942*, in *AG*, 214, 1994, 301, CRIFÒ, «Romano, dunque italiano», cit., 783, e M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja*, Emilio Betti. *Due visioni del diritto civile*, Torino, 2013, 54 ss.

122 «È certo che dopo la guerra bisognerà provvedere innanzitutto consolidare il nostro dominio, là dove le circostanze odierne lo hanno reso alquanto insicuro, e poi ed estendere gradualmente la nostra influenza sulle popolazioni finitime, e a porre in valore le colonie, la cui vita grama riesce per noi di grave danno morale e materiale»: V. SCIALOJA, *I problemi dello Stato italiano dopo la guerra*, Bologna, 1918, 296. Quanto poi ai rapporti con la politica, nell'epoca di maggior rilievo per il tema che qui preme mettere in luce, valgono le considerazioni di CASCIONE, *Romanisti e fascismo*, cit., 30-31, «Scialoja e Bonfante, escludendo le posizioni accademiche, non appaiono esplicitamente compromessi con il fascismo. Scompaiono, a breve distanza l'uno dall'altro [...] tra il 1932 e il 1933, senza la possibilità di incidere (e di esprimere consenso o opposizione) nella seconda parte del ventennio».

123 DDI, VII, doc. 487 (3 giugno 1929, De Cicco a Mussolini), che posso riferire grazie a DEL BOCA, *Gli italiani in Africa Orientale*, II, cit., 12.

124 Ha insegnato Diritto romano sin dal 1891, prima quale affidatario di corsi liberi, quindi per incarico, presso l'Università di Roma.

125 Tanto che dal 1916, e per una decade, la sua passione orientalistica ne monopolizzerà praticamente la produzione, a partire da E. CARUSI, *Gli studi dei diritti orientali mediterranei di fronte alla scienza del diritto e alla politica coloniale*, in *Atti della Società italiana per il progresso delle scienze*. VIII Riunione, Roma 1916, 557-600.

126 Significative le parole di un suo intervento, attraverso il quale, ad ogni modo, pare emergere e potersi cogliere un sincero interesse per lo stato delle colonie e le prospettive di carattere educativo ad esse corrispondenti, anche se qui riferito ad una parte ristretta del Corno d'Africa: «La Somalia è ancora nella felice condizione di non conoscere cultura. Il solo segno di essa è dato da alcuni corsi tenuti dai missionari» (E. CARUSI, *Relazione*, in *Atti del convegno nazionale coloniale per il dopo guerra nelle colonie*, Roma, 1920, 216).

127 Sul punto, G. BASCHERINI, «Ex oblivione malum». *Appunti per uno studio sul diritto coloniale italiano*, in *RCDP*, 27, 2009, 254 n. 21.

128 E. CARUSI, *Il problema del diritto comparato sotto l'aspetto scientifico, legislativo e coloniale*, in *Atti della Società italiana per il progresso delle scienze*. IX Riunione, Milano-Torino, 1917, 357 ss.

129 Sul punto, R. SACCO, *Antropologia giuridica*, Bologna, 2007, part. 28 ss., 75 ss.

(1883-1971)¹³⁰, altro storico del diritto romano di grande levatura, rettore dell'Ateneo di Roma, che nel suo notevole *cursus honorum* arrivò ad essere alla guida, per poco meno di un triennio (fino ai primi di gennaio del 1935), del dicastero di Grazia e Giustizia: nel presumibile momento di progettazione da parte dei vertici del regime della guerra d'Etiopia, se non proprio alla sua vigilia¹³¹, in una congiuntura evidentemente molto delicata, in cui de Francisci non soltanto non ridusse il suo impegno politico, ma si prodigò entusiasticamente nella proposizione di un modello consapevolmente continuistico tra passato e presente¹³², francamente fondato «sull'essenza della civiltà creata da Roma», in contrapposizione netta con le ideologie democratiche e liberali i cui promotori, nel tempo «erano stati costretti ad arrestarsi, come davanti ad un mistero, dinanzi alla originale singolarità, per loro inafferrabile, dell'anima romana»¹³³. L'adesione al fascismo di de Francisci, come mostra uno studio recente¹³⁴, fu serena e convinta: ma davvero non è possibile tenere in considerazione la relazione tra le asserzioni testé riferite e la nuova volontà del regime che faceva ora perno sull'imperialismo militare in Africa e la correlata esportabilità della dottrina fascista?

Esiste cioè, come è chiaro, un problema di fondo, che è qui possibile solo indicare, sul livello di legittimazione retorica utilizzata dal fascismo ed operata per mezzo della scienza del mondo antico e dei suoi cultori (e quindi anche del diritto romano)¹³⁵: ed è ben noto che le stesse categorie giusromanistiche spesso siano state piegate alle esigenze del contesto storico da chi romanista in realtà non era e contro i dettami del diritto romano.

È il caso dell'occupazione delle *res nullius* come fattore legittimante delle conquiste delle potenze occidentali, vero atout giuridico del colonialismo europeo all'indomani della Conferenza di Berlino

50

51

¹³⁰ P. DE FRANCISCI, La scienza del diritto comparato secondo recenti dottrine. Note critiche, in RIFD, 1921, 232 ss.

¹³¹ Come è stato opportunamente evidenziato da MANTELLO, Le 'continuità' di Roma, cit., 92-94.

¹³² Sull'impostazione ideologica di tale modello continuistico, anche in rapporto con una parte importante della produzione dell'autore successiva al giudizio di epurazione, CASCIONE, Romanisti e fascismo, cit., 31-33.

¹³³ P. DE FRANCISCI, Continuità di Roma, in Gerarchia, 15, 1935, 9 s.: cfr. MANTELLO, Le 'continuità' di Roma, cit., 95 n. 8, per le varie redazioni dello stesso testo.

¹³⁴ C. LANZA, La «realità» di Pietro de Francisci, in I giuristi e il fascino del regime (1918-1925), a cura di I. BIROCCHI - L. LOSCHIAVO, Roma, 2015, 215 ss.; diverso, ad esempio, l'atteggiamento riconducibile a Pietro Bonfante: su cui già CASCIONE, Romanisti e fascismo, cit., part. 16, 30 s., ed ora V. MAROTTA, «Mazziniano in politica estera e prussiano in interna». Note brevi sulle idee politiche di Pietro Bonfante, in I giuristi e il fascino del regime, cit., 267 ss.

¹³⁵ Sul danno che molti atteggiamenti, tra conformismo, calcolo egoistico od opportunistica celebrazione, diffusi in gran parte dell'accademia italiana abbiano prodotto è noto il giudizio di A. MOMIGLIANO, Gli studi italiani di storia greca e romana dal 1895 al 1939, in C. ANTONI - R. MATTIOLI, a cura di, Cinquant'anni di vita intellettuale italiana, 1896-1946. Scritti in onore di Benedetto Croce, I, Napoli, 1950, 105 (= ID., Contributo alla storia degli studi classici, I, Roma, 1955, 296) che si scagliava contro i "pensieri che non furono più pensati" e la perdita di opportunità di miglioramento per le scienze. Più marcate, notoriamente (ed in contrasto con Momigliano), sono state le critiche all'élite culturale del tempo, anche per una presa di coscienza delle responsabilità dei singoli in virtù di una colpevole sintonia maturata con le politiche di regime, esposte da L. CANFORA, Ideologie del classicismo, cit., part. 76 ss., 104 ss. Sul tema, v. ora CLEMENTE, Fascismo, colonialismo e razzismo, cit., 62, che individua nell'asservimento della storia antica (e della sua spettacolarizzazione) uno dei mezzi per la promozione e la mistificazione delle intenzioni dell'azione di governo.

del 1885, ma che dovette le sue fortune già soprattutto all'energico favore espresso da John Locke¹³⁶ e da Emer de Vattel¹³⁷ tra XVII e XVIII secolo. Il fatto che l'occupazione delle *res nullius* costituisca in effetti una tra le modalità d'acquisto a titolo originario della proprietà per il *civis*¹³⁸, non fa sì che risulti, per altro lato, essere il fondamento delle guerre tra popoli che, al contrario, necessitavano secondo i Romani di precisi atti rispondenti ad un diritto ritenuto condiviso¹³⁹.

Ad ogni modo, anche per questa via impropriamente riconducibile al diritto romano, emerge in modo palese come il conflitto coloniale non fosse, in assoluto, reputabile come una relazione tra pari. Esempio ne è, per l'Italia, la mancata dichiarazione di guerra all'Etiopia e la relativa aggressione armata del 1935¹⁴⁰. La discriminazione razziale sottesa (e che ne seguì) ebbe l'appoggio cospicuo dei mezzi di informazione dell'epoca¹⁴¹ e, quel che è più grave, di un numero consistente di giuristi che, spesso, si trincerarono dietro il formalismo della specialità del diritto coloniale¹⁴². Non fu indenne da macchie la scienza romanistica¹⁴³, seppur a volte impropriamente rappresentata¹⁴⁴, ma va sicuramente segnalata la felice eccezione costituita dal pensiero di Giorgio La Pira¹⁴⁵.

Dell'impero, tornato «sui colli fatali di Roma»¹⁴⁶, non poté mancare anche una materiale rappresentazione artistica, realizzata attraverso una tavola marmorea, la V, che completava la serie di quelle ancora visibili in via dei Fori imperiali e che fu solennemente inaugurata in coincidenza con il XIV anniversario della marcia su Roma¹⁴⁷.

Anche su questi presupposti, l'assunzione organica del modello romano come base dottrinale del colonialismo si compì agevolmente; le sue peculiarità impedirono, però, per tratti distinti e per

¹³⁶ D. IVISON, Locke, liberalism and empire, in *The Philosophy of John Locke: New Perspectives*, a cura di P. R. ANSTEY, New York, 2003, 92; D. COSTANTINI, Una malattia europea. Il 'nuovo discorso coloniale' francese e i suoi critici, Pisa, 2006, 145 ss.

¹³⁷ P. COSTA, La 'civitas' e il suo spazio: la costruzione simbolica del territorio fra Medio Evo ed età moderna, in *La politica e gli spazi. I giorni di studio. Figure dello spazio, politica e società* (Firenze, 25 ottobre 2002), a cura di B. CONSARELLI, Firenze 2003, 43 ss.; M.T. NAPOLI, Oltre Westfalia: nazione e cittadinanza nel Droit des Gens di Emer de Vattel, in *La cittadinanza tra impero, stati nazionali ed Europa. Studi promossi in occasione del MDCCC anniversario della Constitutio Antoniniana*, Roma, 2017, 205 ss.

¹³⁸ Esemplare, sul punto, la posizione di E. BETTI, *Diritto Romano. I. Parte generale*, Padova, 1935, 682 s. (sulla figura dello studioso e i suoi legami con i totalitarismi, da prospettive differenti, G. CRIFÒ, *Betti e i giuristi nazisti*, in *Dra*, 4, 2000, 29-36; M. BRUTTI, *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo*, in *I giuristi e il fascino del regime*, cit., 63-102; in sintesi efficace, CASCIONE, *Romanisti e fascismo*, cit., 19-21).

¹³⁹ F. SINI, *Bellum Nefandum. Virgilio e il problema del "diritto internazionale antico"*, Sassari, 1991, part. 192 ss.

¹⁴⁰ D. MACK SMITH, *Le guerre del duce*, Roma-Bari, 1976, 79.

¹⁴¹ M. DONDI, *Il razzismo coloniale del fascismo e i suoi riflessi alla radio e sulla stampa (1935 -36)*, in *I Sentieri della ricerca*, 7/8, 2008, 281 ss.

¹⁴² Esemplare la critica di BASCHERINI, *Cultura giuridica e vicenda coloniale*, cit., 52 ss.

¹⁴³ Su cui lo studio di O. DE NAPOLI, *La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Firenze, 2009, part. 111 ss., e CLEMENTE, *Fascismo, colonialismo e razzismo*, cit., 51-62.

¹⁴⁴ Come nel caso di G. BOVIO, *Il diritto pubblico e le razze umane*, Napoli, 1887, 7 ss., per i ripetuti e inadeguati riferimenti al diritto pubblico romano, su cui O. DE NAPOLI, *Race and Empire: the legitimation of Italian Colonialism in Juridical Thought*, in *JMH*, 85, 2013 811 s.

¹⁴⁵ DE NAPOLI, *La prova della razza*, cit., 119 ss.; BASCHERINI, *Cultura giuridica e vicenda coloniale*, cit., 78.

¹⁴⁶ A. DEL BOCA, *La guerra d'Etiopia prima impresa del colonialismo*, Milano, 2010, 45 ss.

¹⁴⁷ Ne ha seguito in modo ineccepibile il percorso A.M. LIBERATI, *Il Museo della Civiltà Romana tra imperi antichi e moderni. A proposito della nuova collocazione della V Carta di via dell'Impero*, in *Studi Romani*, 61, 2013, 275 ss.

evidenti ragioni¹⁴⁸, la concezione di una comune linea ideologica italo-tedesca¹⁴⁹. Ma ‘dettagli’ del genere non avrebbero potuto certamente sbarrare il passo ad Ernst Kornemann, proprio l’estensore della voce *coloniae* per la Pauly-Wissowa¹⁵⁰, nel momento di chiudere, quale portavoce di tutti gli studiosi stranieri, il grande convegno per le celebrazioni del bimillenario augusteo¹⁵¹, il 27 settembre del 1938¹⁵².

Sembra allora potersi confermare, per le colonie di Roma ed il loro destino, l’insegnamento secondo il quale una storia di parole nasconde in effetti una storia di cose¹⁵³. Roma, del resto, nata forse come una colonia di Alba¹⁵⁴, detto *status* avrebbe fittiziamente recuperato per breve tempo quando, sul finire del II sec. d.C., le era stato imposto, per volere dell’imperatore, il nuovo nome di Colonia Commodiana¹⁵⁵. In questo senso le colonie avevano travalicato, nel lungo periodo, la funzione di *propugnacula imperii* attribuita loro da Cicerone¹⁵⁶, cogliendo un’affermazione e guadagnandosi un ruolo rivolti a divenire parte integrante del tessuto dell’ecumene mediterranea¹⁵⁷.

¹⁴⁸ Sulla nota ostilità del nazismo nei confronti del diritto romano, MANTELLO, *La giurisprudenza romana*, cit., 37 ss.; G. SANTUCCI, *Diritto romano e nazionalsocialismo: i dati fondamentali*, in *Diritto romano e regimi totalitari*, cit., 53-82, P. SANTINI, *Illusioni, disincanti e impostazione scientifica: Koschaker, Wieacker, Kaser tra Roma antica e totalitarismo nazismo*, ivi, 83-99.

¹⁴⁹ U. BARTOCCI, *Salvatore Riccobono. Il diritto romano e il valore politico degli Studia humanitatis*, Torino, 2012, 12 ss., sugli studi classici come affermazione di identità culturale (ma v. A. SOMMA, *L’uso del diritto romano e della romanistica tra fascismo e antifascismo*, in *Diritto romano e regimi totalitari*, cit., 101-125, che, al termine della sua disamina ha creduto di poter ridimensionare la distanza «tra le visioni italiana e tedesca della tradizione romana» [121]).

¹⁵⁰ V. supra n. 11.

¹⁵¹ Debbo alla cortesia dell’amico Enrico Silverio, che qui ringrazio, la segnalazione del testo del discorso, reperibile in Roma, ottobre 1938, 402-403.

¹⁵² Su cui, ampiamente, E. SILVERIO, *Il Bimillenario della nascita di Augusto tra celebrazione nazionale ed omaggio mondiale: il caso del Convegno Augusteo del 23-27 settembre 1938*, in *Civiltà romana*, 1, 2014, 159 ss.; ivi, 217, è riprodotto un estratto del discorso di Kornemann.

¹⁵³ G. CRIFÒ, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*², Roma-Bari, 2005, 26 ss.

¹⁵⁴ V. supra n. 10.

¹⁵⁵ Dio Cass., 73,15,2; Hist. Aug., Commodus, 8,6.

¹⁵⁶ Cic., Leg. agr. 2,73.

¹⁵⁷ N. ROSENSTEIN, *Rome and the Mediterranean 290 to 146 BC. The Imperial Republic*, Edinburgh, 2012, 171 s.